



COMUNE DI GIBELLINA

Provincia di Trapani

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Approvato con deliberazione
Di C.C. n. 102 del 17.11.1994**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1-37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Gibellina sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente Regolamento e del D.Lgs. 507/93.

Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono, dunque, rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Decreto citato nel comma precedente.

Art.3

Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe

Al sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 507/93 questo Comune, con popolazione residente di n.5027 abitanti al 31.12.1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, è classificato nella classe V (quinta).

In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nel periodo dal primo giugno al trenta settembre (1 giugno-30 settembre), per tale periodo viene applicata una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art.3 del D.Lgs.507/93. Tale maggiorazione si applica per le seguenti fattispecie:

a) per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a tre mesi;

b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o se effettuata per conto proprio dell'impresa, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con dispositivi, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;

c) per la pubblicità varia di cui all'art.15 del D. Lgs.

507/93;

d) per le pubbliche affissioni di carattere commerciale.

Art.4

Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

Il comune di Gibellina gestisce direttamente il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, con conseguente riscossione del relativo diritto, il servizio delle pubbliche affissioni, inteso, questo, non solo a garantire in maniera specifica l'affissione, a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

Le gestioni di cui al comma 1 sono effettuate tramite il settore comunale "Tributi", con il concorso eventuale di altri settori, servizi o uffici comunali, se necessario.

Fermo restando la titolarità in testa al Comune della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, la materiale affissione (attacchinaggio) e defissione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché l'installazione, la manutenzione e la cura dei relativi impianti possono essere affidate, mediante regolare gara, a soggetti abilitati, estranei all'Amministrazione comunale; i quali, limitandosi ad una mera prestazione d'opera, nell'espletamento del mandato dovranno attenersi alle direttive operative esplicitate nella relativa gara d'appalto o impartite dal Comune.

Art.5

Tariffe e maggiorazioni

Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e con deliberazione del Consiglio Comunale, e come indicate nell'allegato A del presente Regolamento.

Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Art.6

Attribuzioni del personale addetto

Il personale comunale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

Per l'espletamento dei compiti di cui al comma precedente, al personale comunale addetto al settore tributi possono essere affiancati uno o più vigili urbani nominativamente indicati con ordinanza sindacale.

Gli addetti di cui al comma 1, nonché i vigili urbani nominati dal Sindaco, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art.7

Data di presentazione degli atti

La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo a protocollo generale.

Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

Art.8

Funzionario Responsabile

La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile, il quale, oltre a svolgere le funzioni e i poteri di cui all'art.11 del D.Lgs. 507/93, può sostituire il Dirigente del settore Tributi, o di Servizio, rappresentando il comune in sede contenziosa e partecipando, qualora necessario, al dibattimento processuale.

CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art.9

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art.47, comma 7 del D.P.R. 16.12.1992, n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.

Ai sensi del comma 3 dell'art.3 del D.Lgs. 507/93, in relazione alle esigenze locali, vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

tipologia: pannelli in lamiera ancorati a terra;

quantità: considerata la popolazione residente al 31.12.1991, composta da 5027 abitanti, la superficie complessiva degli impianti non può essere inferiore a 60 mq. In concreto, affinché possa essere garantito a ciascun cittadino il diritto fondamentale della libera manifestazione del pensiero anche attraverso le affissioni, tale superficie si determina in 90 mq, pari a 128 fogli del formato 70x100.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata:

a) per il 30%, pari a 39 pannelli del formato 70x100, ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, da individuare con apposito contrassegno.

b) per il 70%, pari a 39 pannelli del formato 70x100, ad affissioni di natura commerciale.

La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette è pari al 50% della superficie degli impianti pubblici di cui alle precedenti lettere "a" e "b"; onde, per le affissioni istituzionali è pari a 19 pannelli, e per quelle commerciali è pari a 44 pannelli.

Art.10

Piano generale degli impianti

In applicazione del disposto del terzo comma dell'art.3 del D.Lgs. 507/93 la realizzazione del piano generale degli impianti è affidata all' Ufficio Tecnico Comunale.

Tale piano è approvato dal Consiglio Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

A tale scopo sono fissati i seguenti criteri:

- 1) il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, della circolazione e del traffico;
- 2) oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16.12.1992, n.495, la cui esposizione è disciplinata nel regolamento edilizio.

Art.11

Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari e autorizzazioni

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti articoli, nonché della distribuzione risultante dal piano generale degli impianti, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Chiunque intende installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente (affissioni e tributi) esamina la domanda e provvede in merito all'istruttoria ai sensi delle disposizioni della L. 241/90, e del Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo; competente a rilasciare l'autorizzazione è la Giunta Municipale.

La preventiva autorizzazione comunale, nel caso di effettuazione di pubblicità richiedente l'installazione o

collocazione di appositi mezzi, è sempre necessaria, anche nel caso in cui la pubblicità sia esente da imposta.

Per tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle fin qui esaminate, cioè non richiedenti collocazione di impianti pubblicitari, l'autorizzazione verrà di volta in volta data d'ordine del Sindaco da parte del Settore Tributi, sentito, per la pubblicità sonora, il parere del Comando dei VV.UU., il quale indicherà, specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o anche in forma ambulante, il percorso e le ore di relativa esecuzione.

L'autorizzazione comunale è implicita nelle attestazioni di avvenuto pagamento nei casi di:

- 1) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- 2) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi genere.

Art.12

Limitazioni e divieti

La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta.

E' fatto divieto, in ogni caso, di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 08,00.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art.13

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art.14

Spazi privati per le affissioni

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci o i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli - intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.

Gli spazi sopra elencati che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art.9 del presente Regolamento.

L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art.15

Publicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art.16 del presente Regolamento.

Art.16

Materiale pubblicitario abusivo

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le

affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 3 giorni; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione e la cancellazione.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art.17

Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art.18

Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art.19

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Ai fini della commisurazione di tale superficie complessiva, rilevano tutte le facce che compongono i mezzi polifacciali, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art.20

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale, ai sensi di quanto stabilito nell'art.5 del presente Regolamento.

In relazione ai rilevanti flussi turistici dovuti all'esistenza di musei, opere d'arte, progettazioni urbanistiche e architettoniche di richiamo internazionale, oltre che alla produzione e realizzazione di mostre, esposizioni, convegni, e spettacoli di musica, prosa e teatro d'avanguardia per il tradizionale ciclo delle "Orestadi di Gibellina", sono stabilite le maggiorazioni previste dal comma 6 dell'art.3 del D.Lgs. 507/93, nella misura del 50%, per il periodo 1 giugno - 30 settembre.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art.21
Affissioni dirette

Il Comune di Gibellina stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 45 per impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tali fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, commi 1 e 4 del D.Lgs. 507/93 (c.d. pubblicità ordinaria).

Art. 22
Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art.11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo ad un'altro del mezzo pubblicitario già tassato.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende tacitamente prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13, e 14 commi 1, 2, e 3 del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art.23
Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, del D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione

tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello conforme a quello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze il 5 agosto 1994, e pubblicato nella G.U. n.194 del 20 agosto 1994, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a tre milioni di lire, e purchè il contribuente lo comunichi anticipatamente e per iscritto all'Ufficio Tributi Comunale.

Per l'attestazione del pagamento dell'imposta effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, ai sensi del precedente articolo, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni, ed essere esibita a richiesta del Comune.

Art.24 Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art.25 Norma di rinvio

Il Decreto legislativo n.507 del 1993 disciplina la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art.15).

Lo stesso decreto disciplina inoltre le riduzioni e le esenzioni dall'imposta (artt.16 e 17).

A tutte le norme citate nel presente articolo, si fa rinvio.

CAPO IV - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.26

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è obbligatorio e di esclusiva competenza comunale, salvo quanto disposto dal 3° comma dell'art.4 del presente Regolamento.

Il servizio è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti qualunque materiale costituiti.

Art.27

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione consiliare, ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento.

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Art.28

Richiesta del Servizio

Per ottenere il Servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al Servizio Comunale apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o non venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. E' consentito, in via straordinaria il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

Art.29
Norma di rinvio

Il decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina le modalità per le pubbliche affissioni (art.22), la disciplina delle riduzioni ed esenzioni dal diritto (artt. 20 e 21).

A tali norme si fa integrale rinvio; per ciò che concerne le modalità delle pubbliche affissioni si stabilisce che nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o in mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

Per le modalità relative al pagamento del diritto, si rinvia all'art. 23 del presente Regolamento che disciplina il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art.30
Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.22, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.31
Sanzioni amministrative

Per la violazione delle norme legislative e regolamentari sull'effettuazione della pubblicità si applicano le sanzioni amministrative previste nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nelle disposizioni che seguono.

Per la violazione delle norme del presente Regolamento e di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale, viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata dal Comune la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e degli interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono incamerati dal comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

Art.32
Prescrizioni

I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e di diritto sono stabiliti dalla legge.

Art.33
Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente

Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge in quanto applicabili.

Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto disciplinato con apposito Regolamento.

Viene abrogato Il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.100 del 1988.

Art.34

Norma transitoria

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi della L.R. 44/91 sui controlli degli atti, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1995 nel rispetto della norma generale, ma esplica efficacia in prima applicazione dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Tuttavia, nel rispetto dell'art.36 del D.Lgs. 507/93, la parte riguardante le tariffe produce i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 1994. Pertanto, è fatto salvo l'obbligo del conguaglio delle maggiori somme dovute per effetto dell'entrata in vigore della deliberazione che approva le nuove tariffe. Il termine utile per il versamento della somma dovuta per conguaglio è il 30 novembre 1994.

Entro il 31 dicembre 1994, in attesa dell'approvazione del piano generale degli impianti, l'Ufficio Tecnico Comunale presenta alla Giunta Municipale lo schema di delibera di ricognizione della tipologia e quantità degli impianti esistenti nel Comune di Gibellina.